



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE "SALVATORE SATTA"

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - RELAZIONI INTERNAZIONALI – TURISMO

Via Biscollai, 1/3 – 08100 - NUORO - Tel. 0784 202029 – Fax 0784 205105

www.itcsatta.nu.it

peo: nutd090002@istruzione.it - pec: nutd090002@istruzione.it

Cod. Fisc. 93009130910 - C.M. NUTD090002 - Codice Univoco: UFKEGB

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

D. P. R. 24.06.98 N.249 (ARTT. 3 – 6)

**REGOLAMENTO RECANTE LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA**

(D. P. R. 24.06.98 N. 249 - D.P.R. 21.11.2007 N. 235)

DIRITTI DEGLI STUDENTI
(DPR N. 249/98 Art. 2)

Formazione culturale e professionale

Tutela della riservatezza

Informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola

Partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola

Valutazione trasparente e tempestiva

Espressione della propria opinione mediante consultazione

Libertà di apprendimento

Scelta tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola

Rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono

Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona

Un servizio educativo e didattico di qualità

Offerte formative aggiuntive e integrative

Sostegno alle iniziative liberamente assunte dagli studenti

Iniziative per il recupero

Salubrità e sicurezza degli ambienti

Disponibilità di adeguata strumentazione tecnologica

Servizi per la promozione della salute

Servizi di assistenza psicologica

Diritto di riunione e di assemblea

Diritto di associazione

Diritto degli studenti, singoli e associati, di svolgere iniziative all'interno della scuola

Utilizzazione dei locali

Associazionismo degli ex studenti

DOVERI DEGLI STUDENTI	DPR N. 249/98 Art. 3
Frequenza regolare	c. 1
Assiduità negli impegni di studio	c. 1
Rispetto, anche formale, verso il personale della scuola	c. 2
Comportamento corretto	c. 3
Rispetto del regolamento interno	c. 4
Rispetto delle norme di sicurezza	c. 4
Utilizzo corretto delle attrezzature, dei macchinari e dei sussidi didattici	c. 5
Collaborazione a rendere accogliente l'ambiente scolastico	c. 6
Cura dell'ambiente scolastico	c. 6
	DPR N. 249/98 Art. 4
Finalità educativa delle sanzioni	c. 2
Responsabilità disciplinare e personale	c. 3
Nessuno studente può essere punito senza prima essere stato ascoltato	c. 3
La sanzione non può influire sulla valutazione del profitto	c. 3
La sanzione è sempre temporanea	c. 5
La sanzione è proporzionata alla infrazione	c. 5
La sanzione è ispirata al principio della riparazione	c. 5
La sanzione tiene conto della situazione personale	c. 5
Lo studente ha la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della scuola	c. 5
Le sanzioni sospensive sono adottate da un organo collegiale	c. 6
L'allontanamento solo in casi gravi o di recidiva e per non più di 15 gg.	c. 7
Nel periodo di sospensione deve essere garantito un rapporto con lo studente	c. 8
L'allontanamento per più di 15 giorni può essere disposto in caso di reato o di pericolo per l'incolumità delle persone	c. 9
Lo studente può iscriversi ad altra scuola a richiesta o su consiglio dell'autorità giudiziaria, dei servizi sociali e della famiglia	c. 10
Le infrazioni commesse durante gli esami sono di competenza della commissione	c. 11

Disciplina degli Studenti

Art. 1

(doveri)

1. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e comprovati motivi, per i quali informa la scuola.
2. Lo studente deve rispettare l'orario d'inizio delle lezioni. Sono ammesse entrate posticipate e uscite anticipate solo per gravi e comprovati motivi appositamente valutati dall'ufficio di presidenza nel numero massimo di 3 a periodo (trimestre o quadrimestre o pentamestre) non cumulabili. Ritardi e uscite anticipate non sono mai ammessi nell'ultimo mese di lezione se non giustificati con apposita certificazione. Le uscite anticipate possono essere autorizzate solo dopo la fine della terza ora di lezione, gli ingressi, anche per motivi di salute, sono ammessi entro la seconda ora.
3. Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola, in caso di mancata giustificazione, lo studente può essere ammesso con riserva per una sola volta. La reiterata mancanza di giustificazione comporta la non ammissione alle lezioni e la richiesta al genitore di regolarizzare personalmente. La mancanza di giustificazione annotata sul registro concorre all'attribuzione del voto di condotta.
4. Non è in alcun modo ammesso l'allontanamento dall'Istituto, in particolare durante le assemblee o le ore scoperte (per le quali si può utilizzare il cortile antistante la scuola o lo spazio ristoro).
5. Al cambio dell'ora lo studente deve attendere il docente in classe, senza recare disturbo alcuno alle classi adiacenti; in questa specifica circostanza, non è consentito agli alunni circolare negli anditi; pertanto la richiesta di uscita dalla classe è avanzata al docente subentrante, mentre il docente in uscita non può concedere autorizzazioni. Non è altresì consentito, per alcun motivo, disturbare le lezioni delle altre classi per parlare con docenti o alunni se non in casi eccezionali e debitamente autorizzati per iscritto.
6. Non è possibile recarsi al punto ristoro al di fuori dei tempi autorizzati e per eventuali casi particolari e debitamente annotati sul registro e autorizzati per iscritto dal docente che ne ha valutato l'urgenza.

Art. 2
(rispetto delle regole)

1. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente.
2. Durante le ore di educazione fisica lo studente deve presentarsi sempre munito dell'adeguata attrezzatura.
3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
4. Lo studente in caso di discordie si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole.
5. Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.
6. È vietato l'uso del cellulare. Non è consentito l'uso di telefoni cellulari e dispositivi analoghi collegabili ad Internet durante le lezioni: gli stessi sono rigorosamente spenti e, durante le lezioni, depositati tutti in uno spazio apposito nelle singole classi.
7. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti, dei compagni e di tutto il personale scolastico.
8. Abbigliamento e cura della persona: gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola vestiti in modo decoroso e rispettoso dei compagni, dei docenti e consono alla serietà dell'ambiente scolastico. Si raccomanda la cura dell'igiene personale.
9. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
10. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
11. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.
12. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
13. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
14. In tutti i locali della scuola, compresi i cortili, gli anditi e gli ingressi, è vigente, come da normativa nazionale (Decreto Legge 12/09/2013 n.104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" - legge n.448/2001 - legge n.3/2003), l'assoluto divieto di fumo; è altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi delle istituzioni scolastiche. I trasgressori sono soggetti all'irrogazione di sanzioni pecuniarie che sono utilizzati per finanziare interventi del Ministero della Salute finalizzati alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo e al ritiro delle sostanze. L'infrazione sarà inoltre riportata sul registro di classe come nota disciplinare.

Art. 3
(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità ¹ e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica².
2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno ³. La riparazione non estingue la mancanza.
3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto⁴. La sanzione è pubblica⁵.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità⁶.
5. L'assenza immotivata dalle lezioni della maggior parte degli studenti della classe (70% degli alunni effettivamente frequentanti la classe) tesa a interrompere l'andamento didattico, è sanzionata come arbitraria. Un numero di assenze arbitrarie pari o superiori a tre per periodo (trimestre/quadrimestre o pentamestre) comporta l'attribuzione del voto 7 in condotta nel periodo di riferimento. Sono fatte salve le assenze collettive per manifestazioni appositamente convocate e autorizzate dalla Dirigente.
6. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola, quando sia tenuto dal regolamento stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato⁷.
7. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza.
8. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso di un massimo dei dodici mesi precedenti. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
9. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
 - a. richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;

- b. richiamo scritto per scorrettezze verso i compagni, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
 - c. l'infrazione al divieto dell'uso del cellulare in aula (art. 2, comma 6, del presente Regolamento) comporta il ritiro temporaneo del telefono. Il cellulare sequestrato allo studente deve essere immediatamente consegnato alla Vicepresidenza che provvede a custodirlo e a restituirlo non prima del giorno seguente ai genitori o, in caso di alunno maggiorenne e con la stessa tempistica, allo stesso studente (come da delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto del 10.09.2018). L'infrazione al regolamento è annotata sul registro come nota disciplinare. Il rifiuto della consegna del cellulare comporta la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni per l'intera giornata. In caso di minori, il genitore è avvisato della necessità di venire a ritirare a scuola lo studente.
 - d. studio individuale a scuola per 5 giorni ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, grave disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, al personale docente e non docente, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri;
 - e. studio individuale a scuola per 10 giorni ovvero allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, avvenuti anche fuori dalla scuola;
 - f. allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale; L'allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni è comunque commisurato alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.⁸
 - g. denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa istituzione scolastica, ovvero grave lesione al suo buon nome;⁹
10. L'organo competente ad irrogare le sanzioni può integrare le sanzioni di cui alle lettere da c) a e) con l'obbligo del versamento di un contributo in denaro proporzionato alla gravità della

manca, determinato dal Consiglio di Istituto. La somma è versata nel bilancio della scuola e destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli studenti.

11. Fermo restando il contributo di cui al comma precedente, l'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quelle che si configurano come reato o pericolo per l'incolumità della persona lett. da e) ad h), con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività proposta dallo studente e/o dalla famiglia ovvero dalla stessa istituzione scolastica e concordata tra questi (alunno, famiglia e istituzione scolastica).
12. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente non può partecipare, nel periodo di riferimento alla sanzione (trimestre, quadrimestre o pentamestre), alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dai consigli di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altre classi dello stesso livello.¹⁰
13. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente può perdere il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza¹¹.
14. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti¹².
15. Il Consiglio di classe in caso di infrazioni che comportano l'allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni garantirà, per quanto possibile, che lo studente sia informato sulla attività didattica che svolgerà durante la temporanea interruzione degli studi¹³.
16. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale può essere data comunicazione scritta alla famiglia.
17. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.

Art. 4
(Organi competenti)

1. L'insegnante è competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera a) e b) comma 9 dell'articolo precedente.
2. Il Dirigente scolastico (o il suo delegato) è competente ad irrogare tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola¹⁴.
3. Le sanzioni e i provvedimenti che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe.
4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto, previo parere del Consiglio di classe.
5. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
6. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto delle persone o vi sia il pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale disposto dal successivo comma 9, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto dell'art.3 comma 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a quindici giorni.
8. Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente, nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto acquisiscono, prima di ogni decisione, i precedenti disciplinari dell'alunno degli ultimi dodici mesi, anche per la valutazione della reiterazione, della recidiva e per la misura della sanzione.
11. I fatti penalmente rilevanti, oltre che ad essere oggetto di accertamenti ispettivi da parte del Ministero dell'Istruzione, dovranno anche costituire oggetto di immediata informativa sia alle Procure della Repubblica che alle Procure Regionali della Corte dei Conti.
12. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere dai genitori o da insegnanti indicati dallo stesso.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica professionale (corsi post-diploma F.I.S. ecc.), sono inflitte dalla commissione di esame applicando il presente regolamento e sono applicabili anche ai candidati esterni.
14. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione debbono di norma concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite (ad eccezione di impedimento dovuto ad impugnazione o interruzione delle lezioni) il procedimento è estinto¹⁵.
15. Alle riunioni degli organi competenti sono ammessi i componenti del Consiglio di classe. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

Art. 5 **(Impugnazioni)**

1. Contro le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia documentato interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola del quale fa parte un docente, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori designati dal Consiglio di istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'ottica della fattiva collaborazione e nell'obiettivo della crescita personale dello studente, gli aventi interesse potranno rinunciare per iscritto all'impugnazione all'atto della comunicazione o, comunque, entro le 48 ore successive, onde accelerare il programma di recupero stabilito. In qualsiasi caso l'organo deliberante la sanzione potrà stabilire l'esecuzione provvisoria della medesima, per specifici motivi cautelari e/o didattico formativi.
2. L'organo di garanzia di cui al comma precedente, decide su richiesta degli studenti della scuola secondaria o di chiunque vi abbia documentato interesse, anche sui conflitti che

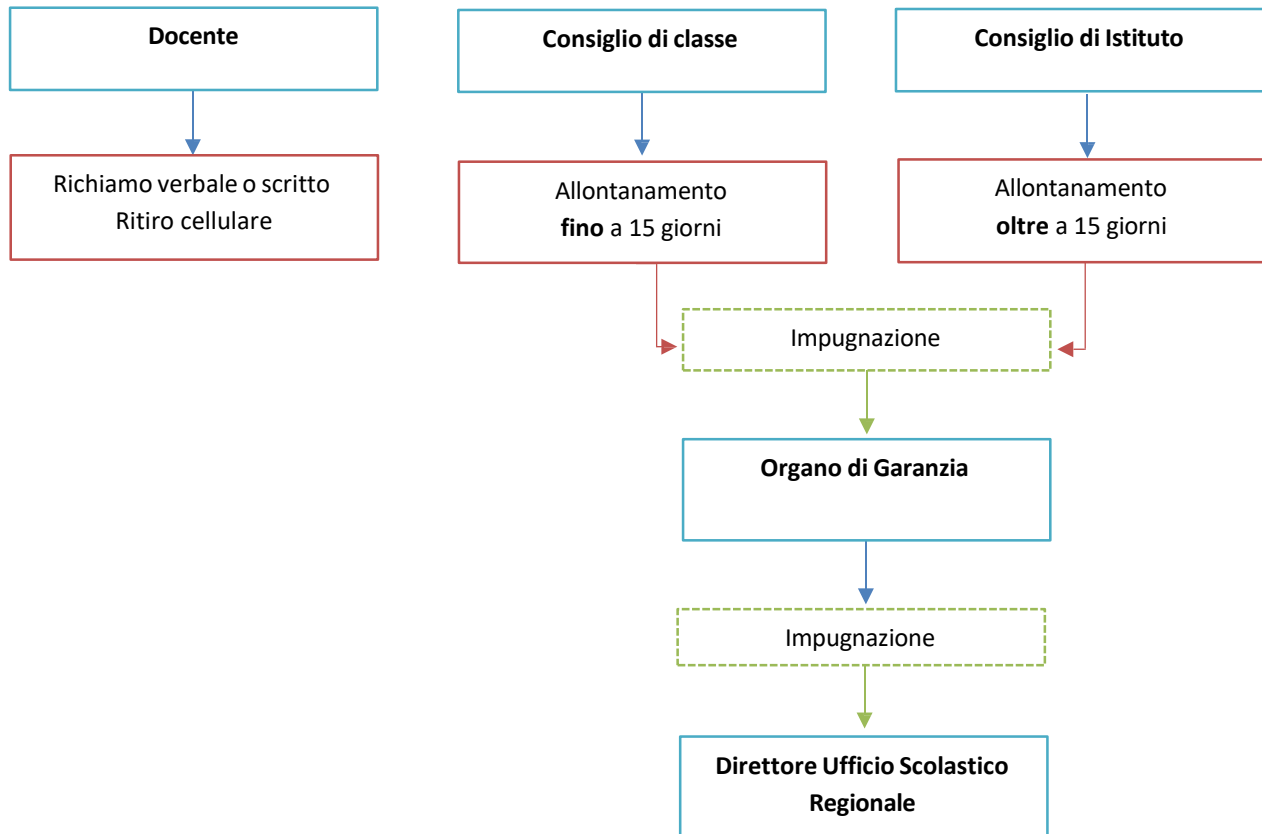
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

3. Se la votazione termina con il risultato di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia documentato interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
5. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie prodotte da chi propone il reclamo o dalla Amministrazione.
6. Il parere di cui al comma precedente è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che si stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto dell'art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241¹⁶.
7. L'organo di garanzia, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da un collaboratore amministrativo.
8. Il Consiglio di istituto deve essere tempestivamente convocato per procedere alla surroga dei componenti dell'organo di garanzia dichiarati decaduti.
9. I componenti dell'organo di garanzia in stato di incompatibilità non possono partecipare alle riunioni finché permane tale stato.
10. All'organo di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati all'organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione (si richiama comunque, nell'interesse dello studente, a quanto previsto nel comma 1). L'organo di garanzia delibera entro dieci giorni successivi al ricorso.
11. Le riunioni dell'organo di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni al Consiglio di classe dell'alunno interessato. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

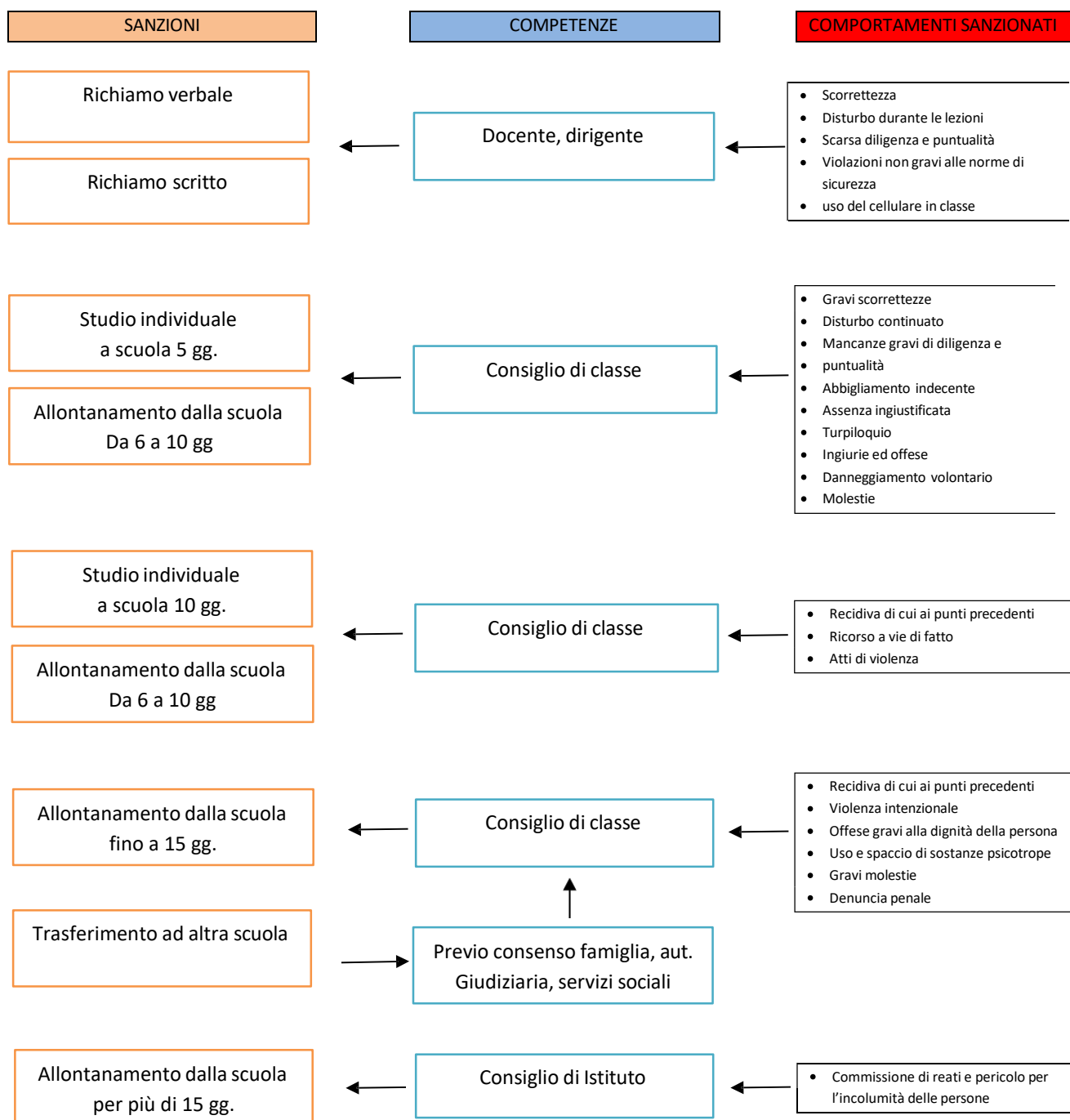
Art. 6
(Norme finali)

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del collegio dei docenti¹⁷.
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa¹⁸.
3. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
4. Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche l'Istituto attiva le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità¹⁹.
5. Il regolamento di istituto disciplina le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 3.
6. Il Presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nell'albo della scuola.

SINTESI ORGANI COMPETENTI



SANZIONI E COMPETENZE PREVISTE DAL CODICE DISCIPLINARE



-
- ¹ Ad esempio: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza; b) rilevanza dei doveri violati; c) grado del danno o del pericolo causato; d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione; e) al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro.
- ² "I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica" (DPR art. 4, comma 2, così modificato D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).
- ³ "Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (Così mod. art. 1, co. 5 D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività in favore della comunità scolastica" (DPR art. 4, comma 5). La riparazione del danno è complementare alla sanzione e non necessariamente alternativa. Se un alunno rompe intenzionalmente un vetro è ovvio che deve riparare al danno risarcendo la scuola, ma la violazione del dovere al rispetto dell'ambiente scolastico deve comunque trovare una sanzione disciplinare.
- ⁴ "Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto". (DPR n. 235/07 art. 1, comma 3).
- ⁵ Questo è un principio non contenuto nel DPR n. 235/07, ma risponde alla necessità di dare trasparenza all'azione sanzionatoria, che non può essere garantita dalla riservatezza dato che la violazione ai doveri si configura come una lesione delle regole della comunità scolastica.
- ⁶ "In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità". (DPR n. 235/07 art. 1, comma 4).
- ⁷ "L'applicazione della legge penale non viene meno all'interno della scuola".
- ⁸ "L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo". (DPR n. 235/07, art. 4 comma 9).
- ⁹ "Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni" (DPR n. 235/07, art. 4 comma 7).
- ¹⁰ Si tratta di una pena accessoria, che tende a rendere più significativa sul piano educativo l'azione sanzionatoria.
- ¹¹ Legge n° 645/1954 art. 18, l'esonero si perde da parte di quegli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui all' art. 19 – lettera d) e seguenti – del R. D. n° 4 maggio 1925, n° 653.
- ¹² "Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola". (DPR n. 235/07, art 4, comma 10).
- ¹³ "Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica" (DPR n. 235/07, art. 4, comma 8).
- ¹⁴ Il Dirigente scolastico può proporre, agli OO.CC. previsti, tutte le altre sanzioni che comportano allontanamento.
- ¹⁵ Il comma risponde al criterio della tempestività della sanzione.

¹⁶ L. n.241/90, art. 16 comma 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

¹⁷ “1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media”. (DPR; art. 6, comma 1).

¹⁸ “Dal presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto dell’iscrizione”. (DPR n. 235/07, art. 6, comma 2).

¹⁹ Per patto educativo di corresponsabilità si intende la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, di un accordo finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie (DPR n. 235/07, art.3, comma 1).

MASURI PIERINA
26.11.2018 12:23:58 UTC

